

Deliberazione C.C. n. 10 del 29.03.2007

OGGETTO: Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504. Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D. Lgs. 30/12/92, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, che al Titolo 1[^], disciplina le modalità applicative dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2007 relativa alla modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto l'art. 1, comma 156 della L. n. 296 del 27/12/2006 che individua il Consiglio Comunale quale organo competente a determinare le aliquote;

Considerato che con D.M. del 30/11/2006 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31/03/2007;

Visto l'art. 1, comma 169 della L. n. 296 del 27/12/2006 in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Valutate le risorse, proprie e da trasferimenti, dell'Ente in rapporto ai programmi, alla necessità del mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi nei servizi, a favore della popolazione, ed all'obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio;

Visto l'art. 172 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49, del D. Lgs. 267/2000, ed allegato alla presente;

Visto altresì, il parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi dell'art.97, 4[^] comma del D. Lgs. 267/2000, ed allegato alla presente;

Visto il T.U. Ordinamento Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 1 astenuto (Prete Ilaria Maria) e n. 1 contrario (Gornati Davide), resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di determinare per l'anno 2007 le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, e successive modificazione ed integrazioni nelle seguenti misure:

1. Immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| a) - adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e pertinenze (box e cantine) | Aliquota del 5 per mille |
| b) - concessi gratuitamente a parenti in linea retta entro il 3° grado per uso abitazione principale e loro pertinenze (box e cantine) | Aliquota del 5 per mille |
| c) - dati in affitto ad uso abitazione principale e loro pertinenze (box e cantine) | Aliquota del 7 per mille |

L'agevolazione prevista al punto 1) lettera b potrà essere applicata previa presentazione di apposita comunicazione redatta su apposito modulo in distribuzione presso l'Ufficio Tributi del Comune entro il 16 Giugno o il 17 Dicembre dell'anno di riferimento dell'imposta, così come dovrà essere comunicato il venir meno dei requisiti per la concessione dell'agevolazione.

2. Immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo B – C – D – E ed alla categoria A/10:

Utilizzati dal soggetto passivo o locati Aliquota del 7 per mille

3. Terreni agricoli ed aree fabbricabili Aliquota del 7 per mille

4. Tutti gli altri immobili non precedentemente elencati Aliquota del 7 per mille

5. Detrazioni d'imposta per l'anno 2007

- Dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale condizione;
- E' ridotta di € **170,00** , l'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con nuclei familiari nel quale uno o più componenti, anagraficamente conviventi, siano affetti da invalidità permanente al lavoro, certificata ai sensi della legislazione vigente e certificabile dai competenti organi sanitari regionali, pari al 100% secondo le tabelle approvate con Decreto del Ministero della Sanità 25.07.1980.
La detrazione non è cumulabile con le detrazioni previste nel comma precedente.

Le condizioni di cui al punto 6 Detrazioni di imposta per l'anno 2007 – lettera b) deve risultare da apposita autocertificazione redatta ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000 su apposito modulo in distribuzione presso l'Ufficio Tributi.

La domanda dovrà essere presentata entro il 16 Giugno 2007 o se il contribuente acquisisce l'immobile adibito ad abitazione principale dopo detto termine entro il 17 Dicembre 2007, come dovrà essere comunicato il venir meno dei requisiti per la concessione all'agevolazione. La mancata presentazione esclude la possibilità di usufruire dell'agevolazione.

- Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito del Ministero dell' Economia e delle Finanze.